



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti della II e VI
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Disegno di legge “Esonero del pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti universitari residenti nei comuni dell’Isola d’Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017” (Reg. Gen. 597)

Ad iniziativa della Giunta regionale assessore Ettore Cinque

Pervenuta via PEC in data 3 ottobre 2018 ed acquisita al protocollo in pari data

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

II Commissione consiliare permanente per l’esame

VI Commissione consiliare permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, - 9 OTT. 2018

IL PRESIDENTE

Deliberazione N.

DdL.611**Assessore****Assessore Cinque Ettore**

DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
DG	16	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **02/10/2018**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione del disegno di legge recante "Esonero dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti universitari residenti nei Comuni dell'isola di Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017".

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Ettore	CINQUE	
4)	”	Bruno	DISCEPOLO	
5)	”	Valeria	FASCIONE	
6)	”	Lucia	FORTINI	
7)	”	Antonio	MARCHIELLO	
8)	”	Chiara	MARCIANI	ASSENTE
9)	”	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	”	Sonia	PALMERI	ASSENTE
11)	”	Franco	ROBERTI	
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. che con l'art. 3 comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è stata istituita la Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, quale tributo proprio delle Regioni e delle Province autonome;
- b. che il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ha operato una revisione normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettera a), secondo periodo e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6;
- c. che la Legge Regionale 18 maggio 2016, n. 12 recante "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario", ha istituito, in particolare, al fine di migliorare, anche in termini di economicità, le misure di sostegno per il diritto allo studio, l'Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC);

CONSIDERATO

- a. che, a seguito dell'evento sismico che ha colpito l'isola di Ischia il giorno 21/08/2017, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 541 del 23/08/2017, ha disposto un primo intervento finanziario di euro 2.500.000,00, conferendo contestualmente mandato al Presidente della Giunta ai fini della richiesta al Consiglio dei Ministri della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.
- b. che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno;
- c. che appare opportuno - nelle more dell'adozione da parte del Consiglio dei Ministri di apposito decreto per il sostegno economico alle popolazioni colpite, di porre in essere ogni misura utile a far fronte alle contingenti difficoltà economiche nei comuni oggetto del sisma del 21 agosto 2017 e di dover garantire, in particolare, il diritto allo studio, agevolando gli studenti che hanno la residenza nel territorio dei citati Comuni dell'isola d'Ischia interessati all'evento sismico;

RILEVATO che gli Uffici della competente Direzione Generale per le Entrate e le Politiche tributarie hanno redatto uno specifico disegno di legge al fine di esonerare dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio gli studenti universitari residenti nei comuni dell'isola di Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017, sul quale è stata esperita la procedura di cui al Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 26 maggio 2016 "Approvazione disciplinare per la redazione dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dell'Analisi tecnico normativa (ATN) in attuazione degli articoli 5, 6, 7, e 8 della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11";

RITENUTO di dover sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'indicato disegno di legge;

SENTITI, per i profili di competenza, l'Ufficio Legislativo del Presidente e la Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione;

VISTI

- a. il vigente Statuto Regionale;
- b. la Legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- c. la Legge Regionale 18 maggio 2016, n. 12;
- d. la D.G.R. n. 541 del 23/08/2017;
- e. la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il disegno di legge recante "Esonero dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti universitari residenti nei Comuni dell'isola di Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017";
2. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale per l'esame di competenza;
3. di inviare il presente atto al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio Legislativo, alla Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali ed all'Ufficio competente per la pubblicazione sul sito regionale - sezione Amministrazione Trasparente.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.611	del	02/10/2018	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				DG 16	00

OGGETTO :

Approvazione del disegno di legge recante "Esonero dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti universitari residenti nei Comuni dell'isola di Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017".

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE <input type="checkbox"/> ASSESSORE <input type="checkbox"/>		<i>Assessore Cinque Ettore</i>		<i>02/10/2018</i>
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott. Parisi Ennio</i>		<i>02/10/2018</i>

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>02/10/2018</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>03/10/2018</i>

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 40 . 2 : Ufficio Legislativo**
- 50 . 16 : Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente

Disegno di legge “Esonero dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti universitari residenti nei Comuni dell’isola di Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017”.

Art. 1

Disposizioni relative alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019.

1. Gli studenti universitari residenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, iscritti ai corsi di studio delle Università e degli Istituti di cui all’articolo 13, comma 3 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (*Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario*), sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla medesima L.R. 12/2016, con riferimento agli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019.

2. Il dirigente della struttura regionale amministrativa competente in materia definisce, con apposito provvedimento da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per i rimborsi della tassa già versata per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 dagli studenti di cui al comma 1.

Art. 2

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui alla presente legge, pari ad euro 140.000,00 per l’anno 2018 e 140.000,00 euro per l’anno 2019 si provvede con le risorse disponibili nell’ambito della Missione 04, Programma 04 Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018 – 2020.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Relazione illustrativa al DDL recante “Esonero dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti universitari residenti nei Comuni dell’isola di Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017”.

I Comuni dell’Isola d’Ischia Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno sono stati interessati in data 21 agosto 2017 da un evento sismico che ha purtroppo causato, oltre a vittime, danni a persone e cose.

In considerazione della grave situazione così determinatasi e facendo seguito allo stato di emergenza dichiarato in proposito dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017, oltre agli interventi di natura economica da parte di questa Regione e dello Stato, al fine di rilanciare l’economia di tali comuni colpiti dal sisma, si ritiene doveroso, avendo riguardo in particolare al diritto allo studio, concedere l’esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto universitario.

Il disegno di legge consta di tre articoli.

L’articolo 1, al comma 1, circoscrive la platea dei beneficiari dell’esonero dal pagamento della tassa regionale per il diritto universitario, istituita dall’art. 3 comma 20 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e disciplinata all’articolo 13 della legge regionale 18 maggio 2016, n. 12 (*Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario*) per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019. La misura è rivolta agli studenti universitari residenti nei comuni sopraelencati ed iscritti ai corsi di studio delle Università e Istituti che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania nonché degli istituti di cui alla legge n. 508/1999, destinatari degli interventi regionali del diritto allo studio universitario. Al comma 2 dello stesso articolo si prevede la possibilità di rimborso di tasse già versate per gli anni accademici in questione.

L’articolo 2 contiene la norma finanziaria mentre l’articolo 3 ne dispone l’entrata in vigore.

Relazione tecnico finanziaria

In merito alla **copertura finanziaria** si evidenzia quanto segue:

- da una ricognizione effettuata dalla DG 10 Università, Ricerca e Innovazione è emerso che una stima probabile di studenti interessati da tale provvedimento, in quanto residenti nei succitati Comuni, sono circa un migliaio per ciascun anno accademico.

- Il minore incasso derivante dall'introito della tassa per il dsu ammonta a circa € 140.000,00 per anno accademico; pertanto, per i due anni accademici (2017/18, 2018/19) si stima in € 280.000,00.
- Ai rimborsi di cui all'articolo 1, comma 2, nonché ai servizi finanziati a valere sul Titolo 1 Tipologia 10101, su cui si prevedono minori incassi per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, si fa fronte con le risorse già appostate alla Missione 4 Programma 4 Titolo 1 del bilancio di previsione 2018/2020 che presenta sufficiente disponibilità.

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge “Esonero dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti universitari residenti nei Comuni dell’isola di Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>La proposta non recepisce specifiche norme europee o internazionali (trattandosi di materia regolata a livello nazionale). In particolare, a livello europeo i paesi dell'UE sono responsabili dei propri sistemi educativi e formativi, mentre l'Unione ha una funzione di supporto: fissa obiettivi comuni e favorisce lo scambio di buone pratiche, ad esempio attraverso il programma Erasmus+.</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>La Costituzione esprime con forza all'articolo 34 il riconoscimento del diritto allo studio stabilendo che la scuola è aperta a tutti e che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi. E a questa affermazione di principio la Costituzione aggiunge che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze. L'istituto del diritto allo studio non può essere disgiunto anche dall'articolo 30 della Costituzione che pone in capo alla famiglia precisi doveri e diritti. Sono tutti diritti e doveri contenuti nel Titolo secondo che regola i “rapporti etico sociali”. E l'articolo 30, testualmente, prevede che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”. Da ciò discende in modo inequivocabile che gli interventi dello Stato esplicano un'azione di supplenza e sussidiaria. Tale intervento pubblico è anche più necessitato nei casi di emergenza o di eventi catastrofici come il terremoto che ha interessato Ischia nel 2017.</p> <p>La presente proposta, volta a facilitare il percorso degli studenti universitari residenti nelle zone interessate dal sisma sembra rivolgersi proprio in questa direzione.</p> <p>In particolare la proposta prevede l'esonero da una tassa regionale, quella del diritto allo studio, che è considerato un tributo proprio della Regione (anche se su questo punto si deve sottolineare un orientamento non univoco della giurisprudenza costituzionale che in diversi casi ha parlato di tributo proprio derivato).</p> <p>A prescindere da tali orientamenti, nell'ambito di quelli che costituiscono tributi propri della Regione, ai sensi dell'art. 119, secondo comma, Cost. la Regione è autorizzata a disciplinare e a disporre del tributo entro i limiti</p>

	<p>costituzionali sanciti dall'articolo 117, terzo comma che disciplina le competenze concorrenti fra Stato e Regioni.</p> <p>A livello nazionale la suddetta tassa è stata istituita dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e disciplinata dall'art. 3, commi da 20 a 23, che stabilisce che gli studenti universitari sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, il cui importo è determinato dalle regioni a partire dalla misura minima, rapportata alla condizione economica, di € 120 ed entro il limite massimo di € 200 (da aggiornare annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato): ove non si proceda a tale determinazione, la tassa è dovuta nella misura di € 140. Le regioni concedono l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi; sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici. Il gettito della tassa è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore.</p> <p>L'articolo 9 del D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 stabilisce alcuni casi di graduazione o esonero dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari.</p> <p>Dal quadro tracciato emerge come la proposta normativa rientri nell'ambito di intervento disponibile della Regione in materia e risulti pertanto conforme alle disposizioni costituzionali e nazionali vigenti.</p>
<p>3) <i>Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i></p>	<p>L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con l'articolo 9 (Finalità e obiettivi) che alla lettera cc) prevede che <i>“La Regione, nel rispetto della sua storia, della sua tradizione e della sua eredità culturale di luogo di incontro di civiltà nel Mediterraneo, promuove ogni iniziativa per favorire (tra le altre) la tutela, lo sviluppo e la diffusione della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica; la tutela ed il sostegno dei luoghi dove si formano, si condividono e si diffondono le conoscenze scientifiche e tecnologiche; l'interazione tra saperi positivi, il loro utilizzo per lo sviluppo territoriale ed il miglioramento della qualità della vita e dello sviluppo sociale ed economico; la realizzazione ed il potenziamento delle reti di eccellenza e l'aumento degli scambi e della cooperazione scientifica internazionale”</i>;</p>

4) <i>Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti della Regione e degli enti locali</i>	Il disegno di legge non interviene a modificare alcuna normativa regionale.
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa, né comporta effetti di rilegificazione.
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	All'esame del Consiglio regionale non vi sono attualmente disegni di legge vertenti su materia analoga.
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	<p>In tema di tributi propri regionali si è espressa la Corte Costituzionale con due importanti sentenze.</p> <p>In particolare, con la sentenza n. 381 del 2004 la Corte ha ribadito l'orientamento secondo il quale lo Stato può disporre in merito alla disciplina dei tributi da esso istituiti, anche se il correlativo gettito sia di spettanza regionale (sentenza n. 311 del 2003), purchè non sia alterato il rapporto tra complessivi bisogni regionali e mezzi finanziari per farvi fronte. Infatti, ad avviso della più recente giurisprudenza della Corte, sono "tributi propri regionali", nel senso del nuovo art. 119, quelli stabiliti dalle Regioni con propria legge e non anche quelli il cui gettito sia "attribuito" alle Regioni, ma siano stati istituiti con legge statale (v. sentenze n. 297 e n. 311 del 2003, in tema di tassa automobilistica regionale; sentenze n. 296 del 2003 e n. 241 del 2004, in tema di IRAP; nonché sentenza n. 37 del 2004, in tema di imposta sulla pubblicità, di ICI e di addizionale all'IRPEF).</p> <p>In occasione della sentenza n. 311 del 2003, la Corte ha osservato che il legislatore statale pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa (in questo caso si trattava della tassa automobilistica) unitamente ad un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, nonché l'attività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassa automobilistica non può oggi definirsi come "tributo proprio della regione" ai sensi dell'art. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata "attribuita" alle regioni, ma non "istituita" dalle regioni.</p>
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	L'intervento normativo prevede l'adozione, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge, di apposito provvedimento volto a definire le modalità per i rimborsi

	della tassa già versata per gli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 dagli studenti.
9) <i>Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici</i>	<p>In merito alla copertura finanziaria della proposta si evidenzia quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Da una ricognizione effettuata dalla struttura amministrativa regionale competente, è emerso che una stima probabile di studenti interessati da tale provvedimento, in quanto residenti nei Comuni interessati, sono circa un migliaio per ciascun anno accademico; ➤ Il minor incasso derivante dall'introito della tassa per il diritto allo studio potrebbe ammontare a circa euro 140.000,00 per anno accademico; pertanto per i due anni accademici (2017/2018 e 2018/2019) arriverebbe a circa euro 280.000,00. ➤ Ai rimborsi di cui all'articolo 1, comma 2, nonché ai servizi finanziati a valere sul Titolo 1, Tipologia 10101, su cui si prevedono minori incassi per effetto dell'entrata in vigore del presente disegno di legge si fa fronte con le risorse della Missione 4, Programma 4, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2018/2020.

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di legge “Esonero dal pagamento della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti universitari residenti nei Comuni dell’isola di Ischia coinvolti nel sisma del 21 agosto 2017”

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>Le statistiche certificano l’impoverimento culturale del nostro Paese: solo il 18 per cento della popolazione italiana è laureata. I dati Eurostat ci dicono che in Europa, nel 2016, è cresciuta fino al 39,1% la percentuale dei laureati tra i 30 e i 34 anni mentre l’Italia occupa il penultimo posto con il 26%. Dopo di noi c’è solo la Romania, con il 25,6%. Questi dati certificano l’urgenza di interventi nel settore, volti a promuovere e ad agevolare il percorso di studi per tutti, anche i meno abbienti.</p> <p>La presente proposta intende esonerare gli studenti residenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario a seguito del sisma che ha interessato queste zone ad agosto 2017.</p> <p>Questo intervento si va ad aggiungere a quelle iniziative che il Governo e le Regioni hanno adottato in seguito a situazioni emergenziali, con l’obiettivo di favorire il ritorno alla normalità per le popolazioni colpite.</p> <p>In particolare, la proposta prevede che siano esonerati dal contributo tutti gli studenti residenti, iscritti nelle istituzioni universitarie situate nelle aree maggiormente danneggiate. Infatti, lo studio, oltre che un diritto e dovere, è uno strumento fondamentale per lo sviluppo di ogni comunità. Pertanto, come avvenuto in precedenza, al fine di fronteggiare determinate calamità, si è deciso di garantire un contributo reale a questo processo facilitando alcune famiglie. Tutelare, anche nelle situazioni più drammatiche e di maggiore emergenza, il diritto allo studio è un compito fondamentale delle istituzioni.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l’intervento normativo</p> <p>L’intervento normativo è finalizzato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ esentare dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti residenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, iscritti ai

	<p>corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ approntare strumenti in grado di alleviare la grave situazione determinatasi per le popolazioni colpite dal sisma e rilanciare in qualsiasi modo l'economia. <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Tra gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi dell'intervento normativo vi sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ il numero di studenti che saranno effettivamente raggiunti dal beneficio; ➤ il miglioramento della situazione economico finanziaria dei Comuni interessati. <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>L'intervento regolatorio è rivolto agli studenti residenti nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, iscritti ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute.</p> <p>Nello specifico, il disegno di legge interviene indirettamente anche su soggetti privati e pubblici, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ soggetti pubblici: Regione e i Comuni menzionati; ➤ soggetti privati: cittadini dei Comuni interessati.
<i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i>	Non sono state realizzate consultazioni precedenti l'intervento.
<i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i>	L'opzione zero è stata valutata come non percorribile in quanto il "non intervento" non sarebbe in grado di fornire una risposta valida al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità descritte nella sezione 1.
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Sarebbe stato possibile intervenire con Delibera di Giunta Regionale realizzando le medesime finalità e con minor dispendio di tempi, come fatto dalla Regione Abruzzo.
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L'opzione proposta determina vantaggi per numerosi soggetti interessati. Infatti, l'intervento consente di realizzare interventi che andranno a beneficio degli studenti e delle famiglie coinvolte e anche della situazione economico -finanziaria dei Comuni interessati.</p> <p>Il presente intervento non comporta svantaggi nei confronti dei destinatari.</p>

	<p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>La regolamentazione può comportare di riflesso effetti benefici sulle micro imprese, andando a impattare positivamente sull'economia di molte famiglie stanziate nei Comuni interessanti.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>La proposta normativa non prevede oneri informativi aggiuntivi o particolari costi amministrativi.</p>
<p><i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i></p>	<p>L'opzione prescelta può garantire positive ripercussioni sul corretto funzionamento del mercato, soprattutto a livello di micro imprese e di strutture situate nelle zone interessate.</p>
<p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio</p> <p>Responsabile dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo è la Regione.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento</p> <p>La proposta non contiene specifiche disposizioni per garantire la trasparenza e la pubblicità degli interventi.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio</p> <p>Non sono previsti adempimenti per monitorare il rispetto degli interventi.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio</p> <p>Non sono contemplati specifici meccanismi di revisione dell'articolo.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>Come previsto in attuazione dei commi 24-bis, 24-ter, 24-quater dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, la presente</p>

	<p>proposta normativa non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee che va ad attuare. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ non sono introdotti o mantenuti requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle norme;➤ non viene esteso l'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;➤ non sono introdotte o mantenute sanzioni, procedure o meccanismi operativi più gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle norme.
--	--